

Venezia, il riso e il lampeggio malizioso degli occhi delle sue donne, la quiete verde dei suoi canali, l'odore salso del mare aperto, la patriarcale vita delle case ove «*plase magnar ben e divertirse pulito*», i «*comaresse*» delle calli anguste, il cinguettio delle dame, i negozi e i traffici degli uomini d'affare e di fondaco, i «*stomeghessi*» e le bizzarrie amorose dei giovani, il giocondo sfarfallare delle maschere.



Un visaccio di Govi nell'indimenticabile agosto 1925

Interpretazioni mirabili e indimenticabili, dovute alla sapiente regia di Alberto Colantuoni.

Una delle ultime sere di carnevale - *Ciassetti e spassetti di carnevale* - costituì il maggior trionfo di tutte le sere, da parte di un pubblico deliziato dall'armoniosa, vivida interpretazione data dalla Compagnia a questa commedia che fu detta del congedo di Carlo Goldoni dalla sua Venezia. Lavoro di ambiente borghese, tipicamente veneziano, tanto più bello, tanto più vero perché fatto di piccole cose, quasi senza trama, ma tutto una cascatella spumeggiante e canterina di acqua fresca che viene da sorgente montana, e sciogliersi di pizzi, di trine, di merletti, di sete rare e di damaschi preziosi nella casa di Zamaria «*paron de teler*» nel fondaco industrie, sete che van per mare, lontano, ad ogni terra, e sono cose italiane.

Il pubblico è stato preso, incatenato, conquistato. Ha ascoltato attento, dal principio

alla fine, nel cerchio di un sogno di duecento anni fa.

E quale complesso di attori a dar vita, calore, anima, ai personaggi, con una recitazione colorita, omogenea, fusa. Cesco Baseggio, Carlo Micheluzzi, Margherita Seglin, Isa Pola, Bice Parisi, il Baldanello, il Diodà e gli altri tutti palano accostarsi con trepidante amore, con venerazione che commuove a Carlo Goldoni. La commedia, per la loro interpretazione, diviene una cosa viva, fresca, di oggi.

Oltre i lavori goldoniani, la compagnia rappresentò *El Sior Tita paron del Rocca*, *La famelia del santolo e Zente refada del Gallina*, *El pare de Venezia* del Rossato - una vigorosa interpretazione di Carlo Micheluzzi - e *la Vedova* di Renato Simoni. Vivissimo fu il successo di quest'ultima per la sua squisita essenza e per la teatralità del tutto intatta dopo trentaquattro anni da che fu scritta.

Cari attori, questi del Teatro di Venezia, da Cesco Baseggio, un giovane che cammina forte - a me para vada di galoppo - nella sua sorprendente ascesa, a Carlo Micheluzzi, intelligente attore dal modo inconfondibile di tratteggiare i caratteri; da Isa Pola, estrosa fin che si vuole come una puledretta irrequieta e scapitante ma così deliziosamente vera e umana in ogni suo personaggio, a Margherita Seglin e Bice Parisi, attrici magnifiche, interpreti che ci riportano alle tradizioni di una Benini - Sambo e di una Zanon Paladini. E un Emilio Baldanello ameno nei caratteri, efficace, il quale però negli atteggiamenti e nelle mosse ci ricorda troppo spesso un grande attore veneziano da qualche anno scomparso. E ancora gli altri tutti della valorosa schiera che Alberto Colantuoni guida con amorosa e intelligente cura.

...
Alla Compagnia del Teatro di Venezia, che la sera del 6 marzo dava con *Sior Todor brontolon* la sua ultima recita, succedeva l'indomani Gilberto Govi che ha debuttato con *L'indimenticabile agosto 1925* di Umberto Morucchio.

Sin da questa sua prima recita, il popolare attore genovese, per la prima volta ospite della nostra città, s'imponeva all'am-

mirazione del pubblico che per ben quattordici sere affollò come rare volte ci è stato concesso vedere, la elegantissima sala.

Indubbiamente più artista che attore, il Govi. Tanto artista, da giungere a soverchiare la sua statura di attore laddove questo avrebbe tutti i mezzi per giungere ai più sorprendenti effetti teatrali e invece il Govi pare proprio volutamente sfuggirli per mantenere intatta la sua aderenza viva al personaggio, per dargli una impronta personale, caratteristica, reale, palpitante, spontanea, con studio accurato, intelligente e profondo di truccatura, di mimica, di atteggiamenti, di linguaggio. E' una lealtà verso il pubblico da questi subito compresa e ammirata. Ecco, forse, senza peregrine ricerche, il grande segreto dei successi di Gilberto Govi.

Attorno a lui, recita con impegno, con volenteroso fervore, una schiera di attori tutti venuti, come il loro capocomico, dalla Filodrammatica che diede vita al Teatro genovese. Un tenace legame di affetto lega quindi attori e capocomico e ne è conseguenza un affiatamento perfetto. Rina Galoni Govi profonde nei suoi personaggi una schiettezza viva, una comicità semplice e spontanea che va lodata e con lei la fresca Plenovi, la gala Volonghi, il insurato Gardini.

Del lavori rappresentati, pochi hanno pretese di affermazione. Essi si palesano per dare motivi al Govi di crearvi uno dei suoi indimenticabili tipi. Occorre però dire che *Pignasecca e Pignaverde*, *I maneggi per maritare una figlia*, *Napoleone salvami...*, pur non nuovi per l'argomento, sono trattati con mano felice e il loro dialogo è di sicura efficacia umoristica. Commedie di robusta inquadratura, invece, quelle del Morucchio, specie *Colpi di timone* con cui il Govi diede la sua serata d'onore. E buone ancora *Impresa trasporti*, sebbene troppo indugi sul suo motivo macabro e l'ultima *L'indimenticabile agosto 1925* dalle spassose trovate.

A Gilberto Govi, la sera del 22, con *Il rifugio* di Dario Niccodemi, è succeduta la Compagnia Italiana di prosa di Renzo Ricci e Laura Adani.

ennepi

Notiziario Corporativo della Libia

A CURA DEL
GOVERNO DELLA LIBIA
DIREZIONE DEGLI AFFARI ECONOMICI
E DELLA COLONIZZAZIONE

S O M M A R I O

IL LIBRETTO DI LAVORO (Mario Scaparro)

Pag. 2

ISTITUZIONE DEL LIBRETTO DI LAVORO
CAMPO DI APPLICAZIONE DEL LIBRETTO DI LAVORO
CONTENUTO DEL LIBRETTO DI LAVORO
ANNOTAZIONI DI COMPETENZA DEL PODESTA'
ANNOTAZIONI DI COMPETENZA DELL'UFFICIALE SANITARIO
ANNOTAZIONI DI COMPETENZA DEL DATORE DI LAVORO
ANNOTAZIONI DI COMPETENZA DEL COLLOCATORE
RILASCIO DEL LIBRETTO DI LAVORO
SANZIONI PER TRASGRESSIONI ALLA LEGGE SUL LIBRETTO DI LAVORO
IL LIBRETTO DI LAVORO E LA SUA GRADUALE APPLICAZIONE
DISPOSIZIONI GOVERNATORIALI PER L'APPLICAZIONE IN LIBIA DELLA LEGGE SUL LIBRETTO DI LAVORO

I. - ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Attività dell'Associazione Fascista degli Artigiani della Libia (relazione del Presidente comm. G. Quadrotta)	11
Attività dell'Associazione Fascista degli Industriali della Libia (relazione del Presidente Ing. L. Lanino)	12
Attività dell'Associazione Fascista dei Lavoratori del Commercio (relazione del Presidente Dr. P. Vassura)	14
Attività dell'Associazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura (relazione del Presidente Dr. Enrico Caretti)	14
Modificazioni all'ordinamento dell'Associazione Fascista dei Lavoratori del Commercio della Libia	14
Consistenza e movimento degli associati e dei rappresentati dai Sindacati Coloniali aderenti alle Associazioni Fasciste della Libia	15

II. - TUTELA DEL LAVORO E CONTRATTI COLLETTIVI

Contratto collettivo di lavoro per la costituzione della Cassa Mutua Malattie per i Lavoratori dell'Agricoltura della Libia	17
Patto aggiuntivo al contratto collettivo di compartecipazione a favore dei coloni dell'Azienda Agricola di Misurata	18
Elenco generale dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali libiche	19
Elenco generale dei contratti tipo di lavoro per cittadini libici	19
Attività del Patronato Nazionale per l'Assistenza Sociale	20
Movimento delle migrazioni di lavoro in Libia	21
Attività degli Uffici Provinciali di Collocamento della Libia	22

III. - INDUSTRIA - ARTIGIANATO - COMMERCIO

Situazione economica della Provincia di Derna nel trimestre ottobre-dicembre 1937	23
---	----

IL LIBRETTO DI LAVORO

Istituzione del libretto di lavoro

Il collocamento, compito delicatissimo del quale le organizzazioni sindacali sono particolarmente interessate, richiede una funzione che soprattutto per le maestranze qualificate e specializzate non può essere puramente meccanica ma intelligente e, sia che l'assunzione del lavoratore avvenga per scelta del datore di lavoro, sia che questo incarico debba — nei casi di richieste non nominative — essere disimpegnato dal collocatore, è necessario che la scelta venga fatta in modo che la persona da collocare offra le migliori condizioni dal lato fisico, tecnico e morale e non solo conoscere le possibilità fisiche e psichiche del lavoratore, ma conoscere altresì le necessità lavorative del richiedente, le condizioni e l'ambiente di lavoro, gli atti e l'energia necessaria a compiere il lavoro cui dovrà essere destinato. Bisogna insomma mettere in confronto la capacità e l'attitudine lavorativa dell'individuo con il lavoro per il quale viene assegnato.

Tale scelta come si vede è delicata ed implica da parte di chi vi deve provvedere una certa responsabilità e la conoscenza di molti requisiti fisici, morali e professionali che soli permettono di far uscire la funzione del collocamento da quella puramente meccanica di dare od offrire lavoro a chi lo richiede e di partecipare invece attivamente all'organizzazione corporativa della produzione, garantendo quella selezione professionale che interessa tanto l'agricoltura, che l'industria ed il commercio.

Per mettere in grado gli uffici di collocamento ed i datori di lavoro di conoscere tutti gli elementi necessari alla scelta, prima ancora che in Italia venisse applicata la nuova legislazione sul libretto di lavoro, il Maresciallo Balbo, avvalendosi del disposto dell'art. 130 dell'allora vigente ordinamento di Polizia per la Tripolitania e la Cirenaica, con circolare numero 6413 in data 4 maggio 1935, istituiva e generalizzava per i cittadini italiani metropolitani l'uso di uno speciale libretto di lavoro.

Dopo circa un anno di esperienza, tenendo conto delle esigenze delle categorie produttrici locali e di quanto era stato nel frattempo attuato nel Regno per taluni settori dell'industria, il Maresciallo Balbo promuoveva l'estensione alla Libia, con opportune modifiche, di norme vigenti nel Regno e con proprio decreto approvava il testo del libretto di lavoro per cittadini italiani metropolitani, che risponde a tutti i requisiti necessari per la scelta ed il collocamento del lavoratore.

Il libretto di lavoro, sebbene presenti il suo massimo interesse per l'ammissione al lavoro del prestatore d'opera, contiene tutti i dati relativi al « curriculum vitae » del lavoratore che possano comunque interessare il datore di lavoro ed i vari istituti preposti alla vigilanza sull'applicazione della legislazione sociale del lavoro.

Il libretto di lavoro è stato compilato tenendo conto in modo particolare del voto espresso da tutte le Confederazioni nella riunione del 2 giugno 1932-XI del Consiglio Nazionale delle Corporazioni. In tale ordine del giorno il Consiglio Naziona-

le delle Corporazioni esprimeva la necessità di trasformare l'allora esistente libretto di lavoro in un « libretto di lavoro » e di affidare alla apposita Commissione istituita per la revisione delle leggi del lavoro l'incarico di studiarne la forma, tenendo presente che il libretto, strumento fondamentale per il normale svolgimento dell'attività corporativa, doveva raggiungere i se-



guenti scopi: 1) servire ai fini della statistica del lavoro; 2) sostituirsi alle formalità attualmente esistenti; 3) specificare i diversi elementi che concorrono a formare il salario; 4) individuare i lavoratori a domicilio e seguirne le attività; 5) fornire all'ispettorato corporativo e agli organismi sindacali tutti gli elementi necessari per seguire costantemente il lavoro dell'operaio; 6) assicurare il rispetto del patto collettivo e delle leggi sociali del Regno.

Il libretto di lavoro infine — secondo il citato ordine del giorno — doveva essere soggetto a periodico controllo degli Uffici di Collocamento.

Su queste direttive si è attuata in Libia l'istituzione del libretto di lavoro la cui legge fondamentale è quella del 10 gennaio 1935-XIII, n. 112, estesa alla Libia con modificazioni, con R. D. 21 agosto 1936-XIV, n. 1863, integrata da particolari decreti governatoriali quali quello numero 1612 del 21 gennaio 1938-XVI relativo all'approvazione dei modelli di libretto per cittadini italiani metropolitani, quello n. 1613 del 21 gennaio 1938-XVI relativo all'approvazione del modello di libretto per stranieri ed il D. G. n. 23336 in data 20 ottobre 1937, che stabilisce le caratteristiche dello speciale libretto di lavoro da rilasciarsi ai lavoratori cittadini italiani libici.

Con i provvedimenti suddetti il libretto

di lavoro, che nel Regno è per ora limitato alle categorie di determinati settori dell'industria, è in Libia esteso a tutti i prestatori d'opera eccettuate alcune categorie (come i coloni e mezzadri che sono soggette a speciali altri libretti).

Prima di illustrare le norme principali che regolano il rilascio e la tenuta del libretto di lavoro è opportuno far presente che questo non elimina quei libretti e certificati che hanno fini particolari connessi all'applicazione di determinate leggi istitutive quali: a) il libretto personale rilasciato dall'Istituto di Previdenza Sociale ai propri assicurati nel quale, nel caso di rinnovamento della tessera, viene indicato l'ammontare complessivo dei versamenti risultanti dalla tessera ritirata; b) il libretto personale per gli iscritti alla Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al Commercio, che contiene l'indicazione esatta della retribuzione sulla quale sono commisurati i contributi; ecc. ecc.

Il libretto di lavoro deve poi documentare il possesso da parte del lavoratore della carta di identità e del libretto di valutazione dello stato fisico.

Le norme relative al rilascio del libretto di lavoro sono in Libia simili a quelle emanate nel Regno sebbene qui esistano, per le particolari esigenze degli speciali gruppi etnici che ne compongono la popolazione, tre tipi distinti di libretti rispettivamente per i cittadini italiani metropolitani, i libici e gli stranieri, anziché un unico tipo come è nel Regno.

In considerazione però che le norme per il rilascio dei tre tipi di libretti, sono simili tra loro raggrupperemo dette norme nelle seguenti quattro parti distinte facendole seguire da un riepilogo delle varianti speciali per i libici e gli stranieri:

- campo di applicazione;
- contenuto del libretto;
- rilascio e tenuta del libretto;
- sanzioni.

Campo di applicazione del libretto di lavoro

Il campo di applicazione del libretto di lavoro in Libia è generale ed obbligatorio essendo stato attuato in pieno l'annuncio dell'art. 1 della legge 10 gennaio 1935-XIII, n. 112 — estesa alla Libia con R. D. 21 agosto 1936-XIV, n. 1863 — che stabilisce che tutti coloro i quali prestano la propria opera alle dipendenze altrui, compresi i lavoratori a domicilio, debbono essere forniti di un libretto di lavoro.

La sua applicazione non è stata cioè limitata, sia pure temporaneamente, come nel Regno, a determinati settori dell'industria, ma generalizzata a tutte le attività industriali, artigiane, commerciali ed agricole, con le sole eccezioni tassativamente disposte dalla legge.

Tali eccezioni sono poste soltanto in rapporto alla natura statale di uffici o enti presso cui è occupato il lavoratore ed al carattere di stabilità del rapporto di lavoro (personale di ruolo o stabilmente assunto).

Infatti, oltre i parenti del datore di lavoro, fino al terzo grado, in quanto siano conviventi ed a carico del datore di lavoro medesimo, alla Gente del Mare di 1° ca-

tegoria (art. 1 legge 10 gennaio 1935, numero 112) ed alla Gente dell'Aria (articolo 8 legge 8 febbraio 1934, n. 331) in quanto per queste categorie vige l'obbligo di speciali libretti, sono esclusi dalla applicazione della legge:

il personale direttivo, a somiglianza di quanto dispone la legge sul riposo festivo, intendendo come tale quello che è rappresentato dai Sindacati Coloniali Fascisti dei dirigenti di aziende;

il personale di ruolo degli uffici dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza;

il personale di ruolo, o in altro modo assunto stabilmente, degli enti ed istituti di diritto pubblico vigilati dallo Stato.

Tra le eccezioni è, infine, da notare che, per evitare controversie che potrebbero eventualmente sorgere per determinare il carattere prevalente del rapporto, si è ritenuto di limitare l'esenzione dall'obbligo del libretto per coloro che lavorano esclusivamente a compartecipazione, compresi i mezzadri ed i coloni parziari.

A questo proposito non sarà inopportuno rilevare che essendo stati chiesti, in occasione della presentazione al Parlamento del disegno di legge sull'istituzione del libretto di lavoro, alcuni emendamenti atti ad estendere l'obbligo del libretto di lavoro anche ai lavoratori esclusivamente a compartecipazione, compresi i mezzadri ed i coloni parziari, l'allora Sottosegretario di Stato alle Corporazioni, on. Biagi, fece alla Camera le seguenti dichiarazioni che spiegano i motivi dell'esclusione dell'obbligo del libretto per le suddette categorie:

« Desidero far presente che il disegno di legge contempla all'art. 1 n. 4, l'esclusione dall'obbligo del libretto di lavoro dei lavoratori esclusivamente a compartecipazione, compresi i mezzadri e i coloni parziari, non per privare dei lavoratori di un documento di cui si riconosce l'alta importanza, ma appunto perchè non si tratta di lavoratori salariati o comunque retribuiti con la comune retribuzione. Se accogliamo il concetto contenuto nella relazione parlamentare e cioè che « la compartecipazione non è che una particolare forma di retribuzione in natura, anziché un danaro », noi verremmo precisamente a contraddire a tutta quella utile attività che ha svolto e svolge l'organizzazione dei lavoratori dell'agricoltura, tendente ad elevare questa categoria, attraverso la compartecipazione, e farla assurgere a forme più progredite di attività economica. E quando si parla, come si parla nell'art. 1, di lavoratori esclusivamente a compartecipazione, si parla non di coloro che danno saltuaria opera di compartecipazione, ma di coloro che nella compartecipazione, forma progredita di consociazione, e non di contratto di lavoro nel vecchio e tradizionale senso della parola, tendono ad ascendere, come ha giustamente rilevato il camerata Nannini, verso quella che è la meta che il Fascismo si è prefissa nel lavoro agrario: la piccola proprietà coltivatrice.

« Pertanto su questo argomento io propongo alla Commissione Parlamentare di non insistere, anche perchè la concessione del libretto non avrebbe alcuna importanza pratica. Vi sono libretti coloniali, vi sono altri libretti in altre forme di compartecipazione, che quasi rappresentano un conto generale della consociazione, quindi

qualche cosa che eleva anche in questo il lavoratore a un partecipante, a un consociato nella conduzione della terra. E questi libretti potranno essere domani perfezionati dalla buona volontà di collaborazione delle associazioni sindacali degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura ».

In Libia, per disposizione del Maresciallo Balbo, uno dei primi atti delle organizzazioni sindacali degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura fu quello di creare e generalizzare l'uso di speciali libretti coloniali adatti alle varie forme di compartecipazione qui in uso e pertanto la questione è completamente risolta e di fatto anche tutte queste categorie sono in possesso di un loro particolare libretto.

Tutte le eccezioni di cui sopra l'applicazione è generale tanto più che la legge non richiede il requisito della retribuzione, ma considera soltanto l'estremo della dipendenza del lavoratore, di modo che restano soggetti all'obbligo del libretto anche i tirocinanti e gli apprendisti non retribuiti, allo scopo di conoscere sin dall'inizio della vita lavorativa il loro stato di servizio. Non è poi necessario che il lavoro venga effettuato sotto il controllo del datore di lavoro, giacché la legge si estende anche ai lavoratori al proprio domicilio.

Di notevole importanza è da rilevare il provvedimento governatoriale n. 1916 in data 26 gennaio 1938-XVI con il quale il libretto di lavoro è dichiarato valido agli effetti dell'art. 8 della legge 26 aprile 1934, anno XII n. 653, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, estesa alla Libia con R. D. 3 aprile 1937-XV n. 1253, sostituendosi a quello speciale previsto dall'articolo suddetto. Poiché l'entrata in vigore della citata legge è prevista dopo novanta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione del detto libretto tale legge andrà in vigore a decorrere dal 3 maggio 1938, anno XVI e da tale data i fanciulli di ambo i sessi inferiori ai 15 anni e le donne minori degli anni 21 devono essere in possesso del libretto di lavoro.

L'applicazione del libretto di lavoro già attuata completamente per i lavoratori cittadini italiani metropolitani e stranieri è attualmente in corso di applicazione per i lavoratori libici.

Contenuto del libretto di lavoro

Annotazioni di competenza del Podestà

Il libretto di lavoro per cittadini italiani metropolitani può dividersi, in base alle indicazioni in esso contenute, in quattro parti a seconda delle persone cui spettano provvedere alla apposizione delle indicazioni medesime e cioè: podestà, uffici, sanitario, datore di lavoro, collocatore.

Le indicazioni da apporsi dal podestà sono quelle appresso indicate e per tutte quelle per le quali si è reso necessario sono stati predisposti appositi moduli per facilitare la raccolta delle documentazioni da richiedere al P. N. F., al Distretto Militare, ecc.

a) pag. 3 - Le generalità del lavoratore; il luogo e la data di nascita; la residenza ed il domicilio; il grado di istruzione; le lingue estere conosciute; i dati relativi all'iscrizione al Partito, ai Sindacati, e le eventuali benemerenze fasciste; il numero d'ordine del libretto di lavoro; gli estremi della carta di identità o del documento

equipollente prodotto dall'interessato per ottenere il rilascio del libretto di lavoro.

Series 1938-I
MUNICIPIO DI.....
(PROVINCIA DI.....)

LIBRETTO DI LAVORO N.....

Carta di identità n..... del municipio di.....
(o documento equipollente).....
(Libretto di valutazione dello stato fisico n.....)
rilasciato a.....
..... e di.....
nato a..... Prov.....
il.....
Residente in..... dal.....
Via..... N.....
Grado d'istruzione.....
Eventuale diploma di corsi profes. o di fabbrica.....
Lingue estere conosciute.....
Irrorzione al P. N. F. dal.....
Tessera N..... Fascio di.....
Isoritto al Sindacato Coloniale Fascista.....
.....
aderente all'Assoc. Fascista dei Lavoratori del.....
..... della Libia (Tessera N.....) Ha partecipato alla Marcia su Roma.....
.....breveveto.....

N. B. - Il libretto di lavoro non potrà essere rilasciato ai fanciulli ed alle donne minorenni se prima non siano state inserite le certificazioni di cui alle pagg. (11-12-13-14-15).

Riproduzione ridotta della pag. 3

b) pag. 4 - Servizio militare prestato: esito di leva, classe, durata, arma e specialità, numero matricola, grado, campagne, decorazioni. Se è invalido o orfano di guerra o della Rivoluzione, appartenenza alla M. V. S. N. e grado. Servizio prestato all'estero.

Nella stessa pagina vi è l'indicazione della data del rilascio del libretto, la firma del titolare e del podestà.

Le variazioni ai dati di cui ai comma a) e b) saranno indicate a pag. 5 del libretto.

SERVIZIO MILITARE

Esito di leva.....
Classe..... Durata.....
Arma o Corpo e specialità.....
Numero Matricola..... Grado.....
Combattente..... Campagne.....
Decorato.....
È mutilato o invalido di guerra.....
per causa Nazionale.....
È orfano di guerra.....
È milite della M.V.S.N.I..... Grado.....
È stato all'Estero?..... dal..... al.....
nello Stato di.....
in qualità di.....

MUNICIPIO di.....

Data del rilascio del libretto.....

IL TITOLARE IL PODESTÀ

(Firma e bollo del Municipio)

Riproduzione ridotta della pag. 4

quanto sul libretto di lavoro dovranno riportarsi soltanto le risultanze negative, quelle cioè che inibiscono al lavoratore la continuazione della sua prestazione d'opera, mentre le risultanze positive devono essere segnate su apposito registro.

VISITE MEDICHE SUCCESSIVE

(D. G. 4 marzo 1937 n. 4734 e art. 262 T. U. leggi sanitarie, 27 luglio 1934 n. 1205, esteso alla Libia ai sensi dell'art. 30 del D. M. 28 novembre 1935)

Visitato il titolare del libretto.....
 che è occupato nel lavoro di
 presso
 Accertasi che esso possiede (o non possiede) i requisiti per essere addetto ai lavori di.....
 Data della visita.....
 Comune di.....

L'Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

N. B. - Specificare eventuali manifestazioni in atto o pregresse che contraddichino il lavoro cui il soggetto intende occuparsi. Qualora la visita venga eseguita ai fini dell'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie e la dichiarazione deve essere firmata dall'Ufficiale sanitario, il quale dovrà indicare che il lavoratore non è affetto da malattie infettive o diffuse.

Riproduzione ridotta delle pagg. da 34 a 41

Infine si reputa opportuno segnalare che il podestà nel rilasciare il libretto di lavoro dovrà preventivamente accertarsi che l'Ufficiale Sanitario abbia per le donne minorenni ed i fanciulli inserito la prescritta dichiarazione.

Annotazioni di competenza del datore di lavoro

Le più importanti indicazioni agli effetti della conoscenza del rapporto di lavoro sono quelle che devono essere annotate dal datore di lavoro, e comprese tra pag. 42 e 74 del Libretto di lavoro. Tali indicazioni sono raggruppate in tre parti che sono: stato di servizio, infortuni, malattie professionali.

Le indicazioni da apporsi nello stato di servizio si riferiscono a tutto il periodo lavorativo dell'operaio dall'atto della sua assunzione a quello della cessazione del servizio. Elencate in modo particolare le indicazioni sono le seguenti:

- a) datore di lavoro;
- b) sede dello stabilimento o dell'azienda;
- c) residenza del lavoratore nel caso che il lavoro venga eseguito a domicilio (questa indicazione serve unicamente a indicare che trattasi di lavoratore a domicilio e può riferirsi sia al lavoro compiuto effettivamente a domicilio sia in un laboratorio sociale; per tutti i lavoratori a domicilio o no la loro residenza risulta a pag. 2 del libretto tra le indicazioni da apporsi dal Podestà);
- d) data di assunzione in servizio;
- e) durata del periodo di prova. L'importanza di questo dato e di quello di cui alla lettera d) sono fondamentali sia ai fi-

ni contabili sia per gli altri rapporti di lavoro;

f) il ritiro della tessera di assicurazione presso l'Istituto di Previdenza Sociale con l'indicazione del numero della tessera e di quello delle marche che vi sono applicate. All'atto dell'assunzione il datore di lavoro dovrà ritirare la tessera delle assicurazioni sociali indicando sul libretto, nelle apposite colonne, il numero della tessera e quello delle marche in essa applicate. Analoga annotazione dovrà essere fatta sui Libretti di lavoro del personale in servizio presso le aziende antecedentemente all'istituzione del libretto nonché per tutti all'atto del licenziamento. E' opportuno infine chiarire che deve essere indicato il numero della tessera in corso e non quello del libretto personale rilasciato agli assicurati presso l'Istituto Fascista di Previdenza Sociale.

La tessera delle assicurazioni sociali, durante il periodo della occupazione del lavoratore viene trattenuta dal datore di lavoro custodita nell'apposita custodia annessa al libretto di lavoro e restituita unitamente a questo all'atto della cessazione del servizio;

g) qualifica o categoria del lavoratore e variazioni. A differenza delle qualifiche professionali dei parenti del titolare che sono apposte a cura del Podestà a pag. 9 del Libretto, qualifica assolutamente in senso generico per indicare la professione dei vari componenti la famiglia, la qualifica professionale del titolare del Libretto viene apposta dal datore di lavoro ed è la qualifica aziendale ed indica la precisa posizione del lavoratore nell'azienda in relazione alle mansioni affidategli. Tale qualifica ha grande importanza agli effetti della retribuzione poiché questa non deve mai essere inferiore al minimo stabilito dai contratti collettivi per le corrispondenti qualifiche. Qualora la qualifica indicata nel Libretto non corrisponda alle mansioni effettivamente esplicate dal lavoratore, questi, seguendo la procedura

che esporremo, ha facoltà portare le modifiche del caso.

b) retribuzione. La retribuzione la dovuta al lordo di trattenute e deve essere dettagliatamente specificata nelle seguenti cinque parti: stipendio, salario giornaliero od orario, periodo della corresponsione, maggiorazione di cottimo, retribuzione in natura. Occorre tener presente bene che nel libretto di lavoro è indicata soltanto l'importo della retribuzione che spetta al lavoratore al lordo delle ritenute di qualsiasi genere e non l'importo effettivo delle somme percepite da esso. Tale importo è invece desumibile dal libretto personale di paga che ogni capo o esercente di imprese, dovrebbe rilasciare ai propri operai ai sensi dell'art. 31 del regolamento per la esecuzione della legge per gli infortuni degli operai sul lavoro, esteso alla Libia in base al R. D. 23 maggio 1913 n. 668, in quanto le nuove disposizioni emanate nel Regno per la regolamentazione degli infortuni sul lavoro (R. D. 17 agosto 1935 n. 1765; R. D. 15 dicembre 1936 n. 2276; R. D. 25 gennaio 1937, n. 200) le quali non prevedono più l'obbligo per il datore di lavoro di fornire il libretto paga, non hanno ancora efficacia in Libia. I prestatori d'opera della Libia non sono peraltro sprovvisti di documenti dimostrativi degli assegni effettivamente percepiti in quanto nei principali contratti collettivi è stato stabilito l'obbligo della busta paga la quale contiene i principali elementi che hanno concorso a determinare la medesima.

Circa le altre parti nelle quali è specificata la retribuzione una circolare in data 21 giugno 1937 n. 9277/320 del Ministero delle Corporazioni chiarisce per quanto concerne il libretto in uso nel Regno che per periodo della corresponsione deve intendersi il periodo ricorrente col quale si effettuano i pagamenti (mensile, quindicinale, decadale, settimanale) e non quello corrispondente al periodo di servizio

STATO DI SERVIZIO

DATORE DI LAVORO	Sede Azienda o stabilimento	Residenza del lavoratore nel caso che il lavoro venga eseguito a domicilio	Data di assunzione in servizio	Durata del periodo di prova	Ritirata Tess. Assicur. Sociali		FIRMA del Datore di Lavoro
					Numero della tessera	con marche num.	

Riproduzione ridotta delle pagg. 42-43, 46-47, 50-51, 54-55, 58-59, 62-63, 66-67

(SEGUE A PAGINA SUCCESSIVA)

prestato (p. es. primo luglio 1938-20 marzo 1939).

In merito ai dati relativi alla maggiorazione di cottimo un'altra circolare del Ministero delle Corporazioni ha dato i seguenti chiarimenti che corrispondono a quanto praticamente viene effettuato in Libia cioè: 1) nel caso il contratto collettivo stabilisca le maggiorazioni di cottimo da aggiungersi alla paga fissa, nella colonna « maggiorazione di cottimo » verrà registrata la maggiorazione stabilita nel contratto collettivo; 2) nel caso che il contratto collettivo stabilisca le tariffe di cottimo pieno per le singole lavorazioni, nella suddetta colonna verrà registrato il guadagno medio effettivamente conseguito dal lavoratore nel periodo di quattro quindicine, computato a decorrere dal termine del periodo di avviamento del lavoro a cottimo; 3) nel caso che il contratto collettivo stabilisca il guadagno medio di cottimo per ogni categoria, lavorazione o reparto verrà registrato, sempre nella colonna « maggiorazione di cottimo », il guadagno medio stabilito dal contratto collettivo per la categoria, lavorazione o reparto cui l'operaio appartiene.

Infine è da rilevare che le variazioni di retribuzione devono essere annotate ogni qual volta esse avvengono.

i) data di cessazione del servizio. E' questo un dato di grande importanza sia agli effetti del rapporto di lavoro sia a quelli dell'iscrizione dell'operaio nelle liste dei disoccupati e delle eventuali contravvenzioni ai suoi obblighi nei confronti delle disposizioni legislative sul collocamento, sia agli effetti dell'assicurazione contro la disoccupazione;

l) indennità di licenziamento corrispo-

re liquidate all'operaio all'atto del licenziamento.

m) restituzione della tessera delle assicurazioni sociali. Queste annotazioni corrispondono a quelle indicate alla lettera f) circa il ritiro della tessera delle assicurazioni sociali all'atto dell'inizio del rap-

INFORTUNI

Data dell'infortunio	Lesione	Assenza dal lavoro	Nome della Ditta e firma

Riproduzione ridotta delle pagg. 70, 71, 72

MALATTIE PROFESSIONALI (*)

Diagnosi e manifestazioni patologiche principali	Assenza dal lavoro	Firma del Medico	Nome della Ditta e firma

(*) Sono da annotarsi le malattie per le quali vige l'obbligo della denuncia da parte del datore di lavoro.

Riproduzione ridotta delle pagg. 73 e 74

venuto soddisfacimento degli obblighi assicurativi concernenti la previdenza sociale.

Qualsiasi annotazione che il datore di lavoro apponga nella parte relativa allo stato di servizio deve essere da lui firmata nell'apposita colonna.

Altre annotazioni che il datore di lavoro deve apporre sul libretto sono quelle concernenti gli infortuni e le malattie professionali. Per i primi dovrà essere indicata la data dell'infortunio, il genere della lesione, il periodo nel quale l'operaio è rimasto assente dal lavoro, il nome della ditta e la firma di chi ha apportato l'annota-

PERIODO DI DISOCCUPAZIONE

Ufficio di Collocamento	Esibito il libretto il			Numero d'iscrizione nell'elenco dei disoccupati	Firma del Collocatore
	g.	m.	a.		

Riproduzione ridotta delle pagg. da 75 a 81

STATO DI SERVIZIO (SEGUITO DELLA PAGINA PRECEDENTE)

Qualifica o Categoria del Lavoratore e Variazioni	Retribuz. dovuta al lordo di trattenute				Data di cessazione del servizio	Indennità di licenziamento corrisposta in lire	Restit. Tessera Assicur. Sociali con numero della tessera e con marche num.	FIRMA del Datore di Lavoro
	Stipendio	Salario giornaliero od orario	Periodo della corresponsione	Maggiorazione di cottimo				

N. B. Le variazioni di retribuzione devono essere annotate per ogni cambiamento di qualifica.

Riproduzione ridotta delle pagg. 44-45, 48-49, 52-53, 56-57, 60-61, 64-65, 68-69

ste in lire. In questa colonna devono essere indicate esclusivamente le indennità di licenziamento e quelle eventuali per il mancato preavviso di licenziamento con la esclusione di qualsiasi altro genere di indennità che per vari motivi potessero esse-

portato di lavoro e devono contenere oltre il numero della tessera l'indicazione del numero delle marche esistenti su di essa all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, affinché dal confronto tra le due indicazioni possa agevolmente risaltare l'av-

zione per conto di essa. Circa le malattie professionali è da rilevare che per esse non vige ancora in Libia l'obbligo dell'assicurazione, tuttavia essendo in corso di emanazione il relativo provvedimento di estensione il Governo della Libia ha ritenuto di predisporre fin da ora delle apposite pagine (70 e 74) nel libretto di lavoro, nelle quali a cura del medico che ha eseguito la visita o su suo certificato dal datore di lavoro saranno indicate, limitatamente per quelle malattie professionali per le quali si esigerà l'obbligo della denuncia da parte del datore di lavoro, le diagnosi e manifestazioni patologiche principali, il periodo di assenza dal lavoro; la firma del medico, il nome della ditta e la firma di chi la rappresenta.

Annotationi di competenza del collocatore

Le ultime pagine del libretto di lavoro (75 a 81) contengono le notizie relative al periodo di disoccupazione del lavoratore, notizie che debbono essere apposte a cura del collocatore. Le notizie sono le seguenti: indicazione dell'Ufficio di Collocamento; data nella quale da parte del lavoratore è stato esibito il libretto; numero di iscrizione nell'elenco dei disoccupati; firma del collocatore.

Sarebbe molto importante che questa parte del libretto venisse perfezionata nel senso che essa contenesse anche i dati relativi all'assunzione da apporsi sempre a cura del collocatore. Comunque allo stato attuale della legislazione vigente in materia le annotazioni sul libretto sono limitate alla fase di inizio del periodo di disoccupazione, lasciando alla competenza del datore di lavoro l'iscrizione di quelle inerenti all'inizio del rapporto.

L'art. 8 della legge 10 gennaio 1935, estesa alla Libia con R. D. 21 agosto 1936 n. 1863 si limita infatti a precisare che è vietato agli Uffici pubblici di collocamento di scrivere negli elenchi i lavoratori non muniti di libretto nei casi in cui questo è prescritto.

All'atto dell'iscrizione negli elenchi dell'Ufficio di Collocamento, o delle sue sezioni, giusta l'art. 1 del R. D. 29 luglio 1937, n. 2022, sulla disciplina della domanda e dell'offerta della mano d'opera e sull'istituzione di Uffici di Collocamento in Libia, il lavoratore dovrà pertanto esibire il libretto ed il collocatore vi apporrà le indicazioni di sua competenza, il timbro dell'ufficio e lo restituirà al lavoratore.

Rilascio del libretto di lavoro

Il rilascio del libretto di lavoro avviene per mezzo del podestà per i libretti per cittadini italiani metropolitani e per i librici ed è effettuato direttamente dall'autorità governativa, per tramite delle RR. Prefetture, per gli stranieri. Allorquando sarà istituito in Libia il regolare servizio di Ispettorato Corporativo è probabile che, analogamente a quanto avviene nel Regno, il rilascio del libretto per stranieri venga ad esso affidato. Al momento attuale s'è reso necessario che detto servizio rimanesse a chi in difetto di leggi particolari, ha la vigilanza sull'applicazione e l'osservanza delle leggi in Libia.

Per la gente di mare di II. categoria ed i lavoratori dei porti, il libretto di lavoro, quando ne sarà approvato il modello, verrà rilasciato dall'autorità marittima competente per territorio.

Il libretto di lavoro per quei connazio-

nali residenti nel regno e che vengono in Libia per ragioni di lavoro senza essere provvisti di detto documento sia perchè appartengono a categorie che nel Regno non sono sprovviste sia perchè non ne hanno ottenuto altrimenti il rilascio, deve essere rilasciato dal podestà del municipio nella cui circoscrizione ha sede lo stabilimento o l'azienda presso la quale il lavoratore presta la mano d'opera. Analogamente deve essere fatto per i lavoratori nazionali residenti all'estero e che prestano la loro opera in Libia.

Circa i criteri che nel Regno hanno indotto il legislatore ad affidare al podestà il compito del rilascio dei libretti è opportuno, ad evitare malintesi che nella prima applicazione della legge si potrebbero ripetere anche nelle provincie libiche, esporre qui appresso i concetti che il sottosegretario alle Corporazioni illustrò a suo tempo alla Camera dei Deputati in occasione della presentazione del disegno di legge per l'istituzione del libretto di lavoro e cioè:

«...è pacifico che il libretto non può essere rilasciato che dal podestà, cioè da pubblico ufficiale che certifichi sotto la sua responsabilità, con le garanzie e con le cautele che sono necessarie, non solo la individualità del lavoratore, ma tutte quelle condizioni e tutte quelle indicazioni che servono a precisare la condizione del lavoratore e della sua famiglia, i suoi precedenti politici e i suoi precedenti militari, la sua istruzione e la sua capacità professionale. E' evidente che l'Associazione professionale non solo può ma deve intervenire a collaborare, ma non potremo sancire che il rilascio avvenga a mezzo dell'Associazione sindacale, sia perchè non possiamo precisare a priori quale associazione sindacale dovrebbe intervenire; e probabilmente sarebbe la più sollecita e la più diffusa capillarmente a intervenire, anche quando non si tratti della sua categoria; e non possiamo neanche farlo per una ragione: che le organizzazioni sindacali non hanno una attrezzatura così diffusa da poter essere sempre, in ogni caso, presenti. Lo facciamo con quel senso di buona volontà che porterà alla pratica a vincere anche le presenti difficoltà, e a dare tale collaborazione ai podestà e allo Stato che ne hanno il più vivo ed il più ampio desiderio».

Così per quanto riguarda gli stranieri è evidente che, se nell'altro caso dovremmo richiedere la collaborazione, qui dovremo richiedere l'intervento degli organi statali.

Per la migliore organizzazione del servizio per il rilascio dei libretti di lavoro e per il controllo di questi il Governo della Libia ha dotato tutti i municipi della Colonia di appositi schedari nominativi, tenuti in ordine alfabetico che servono ad agevolare la ricerca delle annotazioni che vengono apposte sulla scheda anagrafica del municipio e del registro generale del quale parleremo appresso. La scheda nominativa dovrà contenere il cognome, nome e paternità del lavoratore al quale è rilasciato il libretto, il luogo e la data di nascita; il mestiere che esercita ed il domicilio; nonché il numero e la data del rilascio del libretto; il numero, la data e la causa dell'eventuale rilascio dei duplicati; il comune e la data di emigrazione per coloro che si trasferiscono altrove; la data e il numero dell'avvenuta comunicazione del trasferimento al municipio interessato.

Ogni municipio inoltre deve tenere un registro generale dei libretti rilasciati, in

ordine cronologico nel quale, oltre le notizie principali sarà indicato il numero di ordine progressivo del libretto che ogni municipio deve annotare al principio della prima pagina di esso. Questa numerazione sarà rinnovata ogni anno.

In occasione di ogni trasferimento di residenza di un prestatore d'opera il municipio dovrà dare notizia degli estremi del libretto di lavoro rilasciato al municipio nel quale è stata trasferita la residenza del lavoratore.

Per il rilascio dei libretti duplicati, qualunque sia il motivo per il quale viene richiesto il duplicato (smarrimento, deterioramento, esaurimento dei fogli è stato predisposto un certo numero di libretti che portano stampato sul frontespizio in rosso la dicitura «duplicato». Detti libretti devono dall'interessato essere richiesti all'autorità che ha provveduto al rilascio del primo (municipio o prefettura) e verranno rilasciati a prezzo di lire due cadauno. Nel nuovo libretto sarà indicato il numero del precedente e le indicazioni che sarà possibile trascrivere inerenti lo stato di servizio, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relative all'ultimo biennio oltre, naturalmente, tutte quelle notizie di carattere generale che sono sempre in possesso dell'autorità municipale. Coloro che all'atto della richiesta del duplicato hanno modificato la loro residenza dovranno inoltrare la domanda al municipio della loro attuale dimora.

Ai sensi dell'art. 6 della legge istitutiva del libretto di lavoro questo, durante il periodo di occupazione del lavoratore, rimane depositato presso il datore di lavoro, ad eccezione del personale addetto ai lavori domestici al quale il datore di lavoro restituisce il libretto dopo averne presa visione. Il datore di lavoro ha l'obbligo di accertarsi della regolarità del libretto. Quando il lavoratore venga assunto in servizio per periodo non superiore ad una settimana è in facoltà del datore di lavoro di lasciare il libretto in possesso del prestatore d'opera, sempre però dopo averne presa visione ed essersi accertato che è formalmente in regola.

Se il lavoratore presta la propria opera alle dipendenze di più datori di lavoro il libretto sarà depositato presso uno di essi ed agli altri dovrà essere rilasciata una dichiarazione del datore di lavoro che lo tiene in custodia attestante appunto il possesso del libretto stesso.

Durante il periodo di occupazione il lavoratore può sempre prendere visione del proprio libretto, mentre l'associazione professionale che lo rappresenta può prenderne visione soltanto nel caso che sia insorta una controversia fra le parti e dopo che di questa ne sia stata fatta denuncia all'associazione professionale che rappresenta il datore di lavoro.

Tuttavia, in occasione del dibattito parlamentare sull'istituzione del libretto di lavoro ad un emendamento presentato dalla Commissione della Camera diretto ad ottenere che la medesima facoltà che ha il lavoratore possa essere estesa all'associazione professionale dalla quale il lavoratore è rappresentato, quando ne faccia formale richiesta, il Sottosegretario di Stato alle Corporazioni chiariva nel modo seguente il testo dell'art. 7 della legge istitutiva del libretto di lavoro:

«Per quanto invece riguarda l'intervento delle associazioni sindacali dei lavoratori per la visione del libretto di la-

voro, e quindi per le indagini sulle indicazioni, il camerata Scotti deve considerare che noi non possiamo dare né dovremo dare, un'interpretazione così restrittiva che solo quando sia sorto il litigio possa l'organizzazione sindacale intervenire. Non per una ragione di controllo nel senso che si è voluto dare a questa parola, ma per una funzione di assistenza, onde ottenere che vi sia piena e sincera rispondenza fra le annotazioni del libretto e la condizione del lavoratore, e cioè la sua qualifica, la sua retribuzione e tutte le varie provvidenze che derivano dalle leggi e dai patti collettivi di lavoro.

«Bisogna sgombrare il nostro animo da eccessivi timori, consentendo che alla parola «controversia» sia attribuita l'interpretazione di contestazione in atto e non soltanto di procedura litigiosa già iniziata.

«L'intervento dell'associazione professionale avrà così il carattere non di vigilanza ma di assistenza, dovuta e necessaria».

Le indicazioni concernenti lo stato di servizio del lavoratore, gli infortuni e le malattie professionali, sono di competenza, come abbiamo visto, del datore di lavoro, ma non sono peraltro completamente lasciate al suo arbitrio, infatti qualora il lavoratore riscontri che le indicazioni inserite nel libretto dal datore di lavoro non sono conformi alla realtà, egli può, sia personalmente sia a mezzo dell'organizzazione sindacale che lo rappresenta ricorrere all'autorità governativa, centrale o periferica (prefettura), alla quale sono in Libia devolute le attribuzioni dell'Ispettorato Corporativo e detta autorità potrà disporre la rettifica e la sospensione dell'indicazione errata, senza pregiudizio, si intende, delle eventuali azioni di legge. Cessato il rapporto di lavoro il libretto dovrà essere restituito al lavoratore, non oltre il giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ed il prestatore d'opera ne rilascerà ricevuta.

Il lavoratore, ritirato il libretto, lo esibirà all'ufficio di collocamento per l'iscrizione nella lista dei disoccupati, a termine delle disposizioni di legge vigenti in materia di collocamento, e tratterà in suo possesso il libretto per tutto il periodo di disoccupazione.

In base all'art. 3 del R. D. 21 agosto 1936-XIV n. 1863 il libretto di lavoro rilasciato dai Municipi della Libia è valido nel Regno e viceversa.

Sanzioni per trasgressioni alla legge sul libretto di lavoro

Ai sensi dell'art. 12 della legge istitutiva del libretto di lavoro chiunque assuma alle proprie dipendenze persone non munite di regolare libretto di lavoro o ometta di consegnare il libretto di lavoro a coloro che sono stati alle sue dipendenze nel giorno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro è punito con l'ammenda da L. 20 a L. 50 per ogni lavoratore a cui si riferisce la contravvenzione, fino al massimo di L. 10.000 e senza pregiudizio delle altre responsabilità. Dall'applicazione di queste pene è escluso il personale addetto ai lavori domestici.

Le pene sopra indicate si applicano anche in caso di registrazioni inesatte o incomplete. Qualora però le inesattezze o le omissioni siano dovute a dolo è prevista la multa da L. 100 a L. 1.000 per ogni lavoratore a cui si riferisca il

reato.

L'art. 11 della legge istitutiva del libretto di lavoro dispone che con l'entrata in vigore della legge medesima tutte le altre norme di legge, di regolamento, di atti amministrativi o di contratti collettivi di lavoro che prescrivono determinati libretti di lavoro ed altri documenti equipollenti, contenenti in tutto o in parte le notizie da inserire nel libretto cessano di avere effetto e non possono essere successivamente istituiti e resi obbligatori documenti del genere senza autorizzazione del Governatore Generale della Libia. Fa eccezione alle abrogazioni suddette il libretto di cui all'art. 21 del Codice per la Marina Mercantile della Tripolitania e della Cirenaica.

Tra i documenti che cessano di aver effetto in virtù della predetta disposizione deve essere messo in evidenza il certificato di servizio, contenente l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore è stato occupato e la natura delle attribuzioni disimpegnate, certificato che veniva rilasciato (ai sensi dell'art. 16 del R. D. 13 novembre 1924, n. 1825, relativo al contratto d'impiego privato, esteso alla Libia con R. D. 4 giugno 1936 n. 1337 dal datore di lavoro all'impiegato all'atto della cessazione del servizio qualunque fosse la causa della cessazione e nonostante qualsiasi contestazione concernente la liquidazione.

Altro documento importante che ha cessato di avere effetto è quello previsto dall'art. 130 dell'Ordinamento di Polizia per la Libia, approvato con R. D. 6 luglio 1933 che stabiliva che l'autorità locale di P. S. in Libia deve rilasciare agli operai e domestici a loro richiesta od a richiesta dei rispettivi direttori di stabilimento, capi officina, impresari o datori di lavoro in genere un libretto nel quale costoro hanno l'obbligo di dichiarare in occasione del licenziamento o in fine anno il servizio prestato, la durata del medesimo e la condotta tenuta dagli operai e domestici.

Chiunque metta in circolazione od usi libretti od altri documenti equipollenti abrogati in virtù del citato art. 11 o comunque non autorizzati dal Governatore Generale è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 10.000.

Altre forme di penalità che interessano indirettamente la regolamentazione del libretto di lavoro sono quelle previste dalla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, estesa alla Libia con R. D. 3 aprile 1937 n. 1253, che stabilisce l'obbligo di un libretto di lavoro per i fanciulli e le donne minorenni. Infatti con decreto governativo n. 1916 in data 26 gennaio 1938, il Governatore Generale ha disposto che i modelli di libretto di lavoro per cittadini italiani metropolitani, stranieri e librici approvati con DD. GG. 20 ottobre 1937-XV n. 23336; 21 gennaio 1938 n. 1612, 21 gennaio 1938 n. 1613, siano validi anche agli effetti della legge sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli. Così dicasi per le pene previste dall'art. 119 del vigente ordinamento sanitario per le Colonghe, approvato con R. D. 20 marzo 1933 n. 702 che sono applicabili nei riguardi delle contravvenzioni alle disposizioni per mancata visita medica preventiva o per mancata visita medica ed infettanti e per le sostanze tossiche ed infettanti e per le quarantene apposte apposite dichiarazioni sul libretto di lavoro ai sensi della D. G. n. 4734 dell'11 marzo 1938-XVI.

Il libretto di lavoro e la sua graduale applicazione

A differenza del libretto di lavoro per gli stranieri che, nel suo insieme si presenta analogo a quello per i cittadini italiani metropolitani, con la variante che in esso mancano le indicazioni relative al servizio militare mentre per tutte le altre, pur esistendo le apposite pagine, saranno apposte le sole notizie che sarà possibile indicare, il libretto di lavoro per i librici si presenta molto più semplice.

Il libretto di lavoro per i librici comprende a pagina 3 le sole principali generalità e le eventuali iscrizioni alla Gioventù Araba del Littorio. A pagina 4 le indicazioni inerenti il servizio militare sono quelle particolari per gli indigeni. E' stato omissso lo stato di famiglia del lavoratore. Nello stato di servizio mancano le indicazioni relative alle assicurazioni sociali in quanto la legislazione in materia non è estesa ai librici. Sono state invece incluse le pagine relative alle malattie professionali ed al periodo di disoccupazione perchè sono in corso provvedimenti legislativi che prevedono anche per i librici la disciplina di detta materia.

L'uso dei libretti di lavoro per i librici ha avuto inizio con l'inclusione di apposite disposizioni inserite dapprima nel contratto-tipo di lavoro per librici addetti alla produzione di pane di tipo metropolitano (D. G. n. 11573 in data 31 maggio 1937) e nel contratto-tipo per i lavoratori librici addetti all'industria edile e stradale (D. G. n. 22380 in data 29 settembre 1937).

Successivamente è stata attuata la regolamentazione governativa prevista dall'art. 5 del R. D. 21 agosto 1936 n. 1863.

Il 20 ottobre 1937 con D. G. n. 23336 veniva approvato il modello di libretto di lavoro per i librici.

Il 26 gennaio 1938 con D. G. n. 1936 veniva stabilito che entro sei mesi dalla pubblicazione sul «Bollettino Ufficiale» della Libia di questo decreto il libretto di lavoro dovesse essere rilasciato alle seguenti categorie di lavoratori librici addetti al commercio: a) addetti alle case di deposito, vendita e spedizione; b) lavoratori del commercio alimentare; c) lavoratori del turismo e dell'ospitalità; d) portieri; e) addetti ad agenzie e studi professionali; f) lavoratori del credito e dell'assicurazione.

Il 26 gennaio 1938 con D. G. n. 1916 veniva stabilito che il libretto di lavoro in uso per cittadini libici doveva essere considerato valido anche agli effetti dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1934 n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, estesa alla Libia con R. D. 3 aprile 1937 n. 1263.

Il marzo 1938, con decreto governativo n. 5785 l'uso del libretto di lavoro veniva esteso nelle provincie libiche alle altre seguenti categorie di lavoratori librici: a) addetti ai servizi del traffico e trasporti vari; b) addetti alle comunicazioni elettriche; c) lavoratori del vetro e della ceramica; d) lavoratori dell'industria tessile; e) lavoratori della industria estrattiva; f) addetti ai servizi autotramviari urbani ed interurbani. Anche per questa estensione è stato stabilito che la distribuzione del libretto dovesse avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto.

Infine con decreto governativo n. 5786, in data 11 marzo 1938 e limitatamente alla circoscrizione territoriale dei municipi

pio di Tripoli l'uso del libretto di lavoro è stato esteso, con un termine di un anno per la sua applicazione, alle seguenti categorie di prestatori d'opera libici: a) lavoratori dell'abbigliamento; b) lavoratori dell'industria dell'acqua, gas ed elettricità; c) lavoratori dell'alimentazione; d) lavoratori dell'arredamento; e) lavoratori della carta e della stampa; f) lavoratori dell'industria edile; g) lavoratori dell'industria chimica; h) lavoratori della industria meccanica e metallurgica; i) lavoratori della pesca; l) lavoratori dello spettacolo; m) artisti.

Pertanto, allo stato attuale della legislazione, oltre all'estensione agli altri comuni della Libia dell'obbligo già disposto per il municipio di Tripoli per le categorie indicate nel predetto decreto governatoriale

Disposizioni governatoriali per l'applicazione della legge sul Libretto di Lavoro in Libia

Approvazione del modello di libretto di lavoro per lavoratori cittadini libici (D. G. 20-10-1937 n. 23336).

IL GOVERNATORE GENERALE DELLA LIBIA

Visto l'art. 5 del R. D. 21 agosto 1936 XIV, n. 1863.

Ritenuta l'opportunità di stabilire le caratteristiche dello speciale libretto di lavoro da rilasciare ai lavoratori cittadini libici;

DECRETA:

Art. 1.

Il libretto di lavoro da rilasciare a determinate categorie di cittadini libici ai sensi dell'art. 5 del R. D. 21 agosto 1936 XIV, n. 1863 sarà conforme all'accluso modello.

Art. 2.

Le categorie professionali, e le circoscrizioni territoriali, per le quali verrà stabilito l'uso del libretto di lavoro di cui al precedente articolo, saranno indicate nei contratti tipo di lavoro per cittadini libici stabiliti ai sensi dell'art. 32 del R. D. 29 aprile 1935-XIII, n. 2006, o, in mancanza di contratti-tipo, col nostro decreto.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Colonia.

Tripoli, il 20 ottobre 1937-XV.

Il Governatore Generale

BALBO

Approvazione del modello di libretto di lavoro per lavoratori cittadini metropolitani (D. G. 21-1-1938 n. 1612).

IL GOVERNATORE GENERALE DELLA LIBIA

Visto l'art. 2 della legge 10 gennaio 1935 numero 112 sulla istituzione del libretto di lavoro.

Visti gli art. 1 e 2 del R. D. 21 agosto 1936, n. 1863 che estende alla Libia la legge 10 gennaio 1935, n. 112;

DECRETA:

E' approvato l'unito modello di libretto di lavoro per i lavoratori cittadini metropolitani residenti in Libia.

Tripoli, il 21 gennaio 1938-XVI.

p. Il Governatore Generale

BRUNI

Approvazione del modello di libretto di lavoro per cittadini stranieri (D. G. 21 gennaio 1938 n. 1613).

IL GOVERNATORE GENERALE DELLA LIBIA

Visto l'art. 2 della legge 10 gennaio 1935, numero 112 sulla istituzione del libretto di lavoro;

Visti gli art. 1 e 2 del R. D. 21 agosto 1936, n. 1863 che estende alla Libia la legge 10 gennaio 1935, n. 112;

DECRETA:

E' approvato l'unito modello di libretto di lavoro per i lavoratori cittadini stranieri residenti in Libia.

Tripoli, il 21 gennaio 1938-XVI.

p. Il Governatore Generale

BRUNI

Estensione ad alcune categorie di lavoratori libici dell'uso del libretto di lavoro (D. G. 26-1-1938 n. 1936).

IL GOVERNATORE GENERALE DELLA LIBIA

Visto l'art. 5 del R. D. 21 agosto 1936-XIV, n. 1863;

Visto il D. G. 20 ottobre 1937, n. 23336; Riconosciuta l'opportunità di estendere ad altre categorie di lavoratori cittadini libici l'uso del libretto di lavoro;

Considerato che non sono stati ancora costituiti gli organi collegiali dei Consigli Coloniali dell'Economia Corporativa che devono pronunciarsi ai sensi del citato art. 5;

DECRETA:

Art. 1.

Oltre alle categorie professionali per le quali l'uso del libretto verrà stabilito dai contratti tipo ai sensi dell'art. 2 del D. G. 20 ottobre 1937-XV, n. 23336, il libretto di lavoro sarà rilasciato alle seguenti categorie di cittadini libici:

- a) addetti alle case di deposito, vendite e spedizioni;
- b) lavoratori del commercio alimentare;
- c) lavoratori del turismo e dell'ospitalità;
- d) portieri;
- e) addetti ad agenzie e studi professionali;
- f) lavoratori del credito e dell'assicurazione.

Art. 2

Entro sei mesi dalla pubblicazione sul «Bollettino Ufficiale» della Libia del presente decreto

n. 5786 in data 11 marzo 1935; per la integrale adozione dell'uso del libretto di lavoro per i libici: manca esclusivamente un provvedimento governatoriale che lo estenda ai lavoratori dell'agricoltura non compresi naturalmente tra quelli esentati in virtù del comma 4. dell'art. 1 della legge 10 gennaio 1935 n. 112.

Mario Scaparro

to tutti i lavoratori contemplati dall'art. 1 debbono essere muniti del libretto di lavoro ed entro detto termine il datore di lavoro ha l'obbligo di farsi consegnare dal personale dipendente il libretto.

Tripoli, il 26 gennaio 1938-XVI.

Il Governatore Generale

BALBO

Validità dei modelli dei libretti di lavoro agli effetti dell'art. 5 della legge 26 aprile 1934 n. 65 sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli (D. G. 26 gennaio 1938 n. 1916).

IL GOVERNATORE GENERALE DELLA LIBIA

Visto il R. D. 21 agosto 1936-XIV, n. 1863 relativo all'estensione alla Libia della legge 10 gennaio 1935-XIII, n. 112, sulla istituzione del libretto di lavoro;

Visti i DD. GG. 20 ottobre 1937-XV, n. 23336; 21 gennaio 1938, n. 1612 e 21 gennaio 1938, numero 1613, con i quali è stato approvato il libretto di lavoro rispettivamente per i cittadini italiani metropolitani, per gli stranieri e per i libici;

Visto l'art. 8 della legge 26 aprile 1934-XII, n. 653, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, estesa alla Libia con R. D. 3 aprile 1937-XV, n. 1283, che stabilisce l'obbligo di un libretto di lavoro per i fanciulli e le donne minorenni;

Riconosciuto che i tre tipi di libretto di lavoro approvati con i DD. GG. sopra indicati corrispondono pienamente anche alle esigenze della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli; Sentito il parere del Comitato Intersindacale della Libia;

DECRETA:

Articolo unico.

I modelli di libretto di lavoro per cittadini italiani metropolitani, stranieri e libici, approvati rispettivamente con i Decreti Governatoriali indicati nelle premesse sono validi anche agli effetti dell'art. 8 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, estesa alla Libia con R. D. 3 aprile 1937, n. 1283, che prescrive l'obbligo di un libretto di lavoro come condizione per essere ammessi al lavoro.

Tripoli, il 26 gennaio 1938-XVI.

Il Governatore Generale

BALBO

Attività dell'Associazione Fascista degli Artigiani della Libia nel trimestre ottobre-dicembre 1937-XVI

(Relazione del Presidente comm. Guglielmo Quadrotta)

Attività Sindacale ed assistenziale:

Contratti collettivi stipulati	N. 1
Riunioni di Comunità	» 8
Vertenze di lavoro prese in esame	» 12
Vertenze di lavoro composte per lire 3.407.60	» 2
Recupero crediti per L. 12.752	» 4
Assistenza legale e tributaria	» 9
Assistenza varia (esposti e intervenuti)	» 15
Lavori assegnati ad artigiani per lire 473.520	» 20
Crediti concessi a mezzo il Banco di Napoli per L. 315.500	» 31
Papari per concessioni di licenze (favorevoli n. 27 contrari n. 10)	» 37
Nulla osta richiesto dalle Autorità	» 16
Richiami di artigiani e di operai dall'Italia (pratiche)	» 15

PROBLEMI DI CARATTERE GENERALE

Riunioni di comunità. - Le Comunità Provinciali di Tripoli sono state convocate nella sede dell'Unione per l'insediamento dei Direttori e l'esame dei problemi concernenti le categorie.

Le assemblee sono state presiedute dai Capi delle Comunità, presenti il Presidente dell'Associazione, il Capo dell'Arte e il Presidente dell'Unione.

Il Presidente dell'Associazione ha insediato i Direttori e ne ha spiegato la funzione, illustrando i loro compiti determinati dallo Statuto delle Arti Coloniali; ha quindi ricordato le direttive fissate dal Duce per l'autarchia della Nazione ed ha incitato tutte le categorie ad impegnarsi nella battaglia economica per apportarvi il loro operoso contributo.

Il Presidente dell'Associazione ha impartito istruzioni ai Direttori delle Comunità per la partecipazione delle categorie alla XII Fiera di Tripoli, che dovrà dimostrare l'efficienza tecnica ed artistica delle attività artigiane della Libia.

Ratifica direttori delle arti. - Con nota numero 20173 del 2 novembre 1937-XVI S. E. il Governatore Generale ha ratificato le nomine dei componenti i Direttori delle Arti Coloniali.

Sono state pertanto rimesse le lettere di nomina ai componenti i Direttori delle Arti Coloniali.

Nomina del Presidente dell'Unione Provinciale di Bengasi. - Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto dell'Associazione, con nota n. 27010 del 17 dicembre 1937-XVI il Governo della Libia ha ratificato la nomina del cav. uff. ing. Guglielmo Bassano a Presidente dell'Unione Provinciale Fascista degli Artigiani di Bengasi, avendo il cav. uff. prof. Ettore Chiorino rassegnate le dimissioni dalla carica di Presidente dell'Unione di Bengasi a seguito del suo trasferimento.

Il cav. uff. prof. Chiorino - al quale l'Associazione ha espresso la sua gratitudine - è stato segnalato al Governo per la sua competente ed appassionata opera di dirigente.

Credito Artigiano. - Per venire incontro agli artigiani assuntori di importanti lavori è stata studiata una speciale forma di credito con il Banco di Napoli.

Poiché gli artigiani spesso non sono in grado di presentare avalli di persone fuori della loro categoria, né possono fare la cessione di credito con atto notarile, sia per la spesa, sia perché necessaria la trasparenza della operazione, e per la necessaria rapidità dell'operazione, l'Istituto sovventore ha l'indispensabile garanzia, è stato ottenuto dagli Enti Commissionari di inserire nel contratto dell'artigiano con i medesimi la clausola che il mandato di pagamento per l'importo totale del lavoro venga riscosso con quietanza del Direttore pro tempore del Banco di Napoli sede di Tripoli.

Inoltre gli Enti Commissionari hanno rilasciato una dichiarazione al Banco di Napoli nella quale è stato comunicato il totale dell'importo del lavoro assegnato all'artigiano, l'impegno a rilasciare il mandato con la clausola anzidetta impegnandosi a non consentire altre cessioni di credito.

Di tale forma di credito hanno beneficiato n. 26 artigiani i quali sono stati sovvenzionati

per l'importo di un terzo dei lavori assunti. Hanno anche usufruito della forma di credito artigiano, ai sensi della convenzione 15 dicembre 1936-IV stipulata con l'Istituto Fascista per l'Artigiano della Libia con il Banco di Napoli, n. 4 artigiani.

Censimento e inquadramento. - Poiché, ai sensi del R. D. 21 agosto 1936-XIV, n. 1872, S. E. il Governatore Generale, sentita l'Associazione degli Artigiani e il competente Consiglio Coloniale dell'Economia Corporativa, ha autorizzato l'impiego di numerose aziende artigiane in Libia, l'Associazione ha provveduto al loro inquadramento.

Al sensi dell'art. 8 del R. D. 29 aprile 1935 anno XIII, si è provveduto alla raccolta delle denunce di attività artigiana presentate dagli artigiani alle Unioni Provinciali e alle Delegazioni.

Azione autarchica in Libia. - L'Associazione ha rivolto un invito a tutti gli artigiani perché rechino il loro operoso contributo alla battaglia per l'autarchia della Nazione inetta dal Duce all'inizio dell'anno XVI.

Pertanto è stato dato agli artigiani un preciso, sistematico e comprensivo riassunto dell'esame e delle deliberazioni delle Corporazioni nel *Bollettino Sindacale Corporativo* delle Associazioni degli Industriali e degli Artigiani della Libia, significando che essi rappresentano non soltanto i poli di orientamento per la formazione della mentalità autarchica, ma della battaglia per la indipendenza economica costituiscono gli strumenti e l'ordine di movimento.

Con una circolare diramata dal Presidente dell'Associazione a tutti gli artigiani sono stati illustrati i compiti degli artigiani in Libia; dalla massima utilizzazione delle scarse materie prime, con la sostituzione di quelle nazionali a quelle estere, alla organizzazione e diffusione di sistemi di lavoro più razionali. Tali compiti sono stati assegnati in armonia alla nuova vita economica della Libia, resa dalle provvidenze del Governo un campo di sperimentazione sociale fra i più interessanti e vitali, suscettibile di vasti piani di valorizzazione autarchica.

Tutti gli artigiani sono stati invitati a riflettere sulla necessità imperiosa di applicare tutte le loro capacità allo sforzo autarchico della Nazione, e di tali riflessioni raccogliere le proposte concrete suggerendo i provvedimenti necessari.

Ispezioni del Presidente dell'Associazione alle Unioni Provinciali di Bengasi e di Derna. - Il Presidente dell'Associazione si è recato nel mese di dicembre nelle provincie di Bengasi e di Derna per rendersi conto delle necessità dell'organizzazione.

Egli ha presieduto a Bengasi l'assemblea di artigiani per il cambio della guardia della Presidenza dell'Unione, e per l'insediamento dei Direttori delle Comunità.

Nell'occasione ha illustrato agli iscritti i compiti e le funzioni dell'organizzazione, le forme di assistenza per gli artigiani, dal credito alla previdenza sociale e all'assistenza economica, specie per l'assegnazione dei lavori della divisione di essi a seconda delle varie categorie; ha illustrato la disciplina dell'apertura delle aziende artigiane ai sensi del R. D. 21 agosto 1936-XIV, n. 1872, che segna una delimitazione dell'organizzazione e contribuisce al suo miglioramento tecnico ed economico: al suo miglioramento tecnico ed economico: conquista che sarà completata con la licenza artigiana di esercizio e la patente di mestiere, titolo tecnico-economico.

Ha infine delineati i doveri degli artigiani perché assolvanò il compito assegnato dal Duce nell'anno XVI per l'autarchia economica e vi portino il loro concreto contributo.

Imposte agli artigiani. - All'Ufficio delle Imposte Dirette della Libia Occidentale dagli Uffici pubblici agli artigiani del legno nostri associati negli anni 1936 e 1937.

L'Associazione ha fatto rilevare il carattere di questi lavori che, data l'urgenza con la quale sono compiuti (con aggravio di lavoro straordinario e di spese generali accresciute) e i prezzi rilevanti del materiale, riducono il

marginale dell'artigiano ad un compenso assai limitato del suo lavoro, ed ha rivolto l'invito all'Ufficio delle Imposte Dirette, onde le condizioni economiche degli artigiani, di perequare equamente e gradatamente le imposte che è dovere di tutti i cittadini consapevoli di corrispondere.

Commissione per il commercio estero. - Numerosi artigiani nazionali e libici si sono rivolti all'Associazione e all'Istituto per l'Artigiano prospettando le loro necessità di importazione di materie prime dall'estero. Pur facendo opera di incitamento e di persuasione perché i prodotti esteri siano sostituiti con quelli nazionali, l'Associazione è venuta a trovarsi in condizione di non poter dare informazioni o affidamento.

È stata pertanto prospettata l'opportunità al R. Governo della Libia che un rappresentante dell'Associazione e dell'Istituto per l'Artigiano venga chiamato a far parte della Commissione per il commercio estero.

L'attività del Dopolavoro Artigiano «Giacomo Guida». - Nel pomeriggio del XXVIII ottobre duecento artigiani nazionali hanno partecipato alla gita organizzata dal Dopolavoro artigiano «Giacomo Guida» nell'oasi di Tagiura.

L'escursione dopolavoristica, di carattere culturale e campestre, è stata organizzata al fine di dare un istruttivo e sauro riposo agli artigiani; sono state visitate la Moschea del luogo costruita nel secolo XVI, la cui importanza storica è stata brevemente illustrata dal Presidente dell'Associazione, la Scuola araba e le concessioni.

Rappresentanti degli artigiani. - Il rag. Umberto Bardicchia, Capo dell'Arte Coloniale dei Sarti e dell'Abbigliamento, è stato nominato rappresentante dell'Unione Provinciale Fascista degli Artigiani di Tripoli nella Commissione Provinciale per l'esame e l'approvazione degli elenchi dei contribuenti sinca-ai.

La corresponsione della tredicesima mensilità agli impiegati dell'industria e dell'artigianato. - Fra le associazioni Fasciste degli Industriali e degli Artigiani della Libia e l'Associazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria e dell'Artigianato è stato stipulato il 22 dicembre 1937-XVI un Contratto Collettivo in virtù del quale ogni impiegato delle aziende industriali ed artigiane verrà a percepire, con decorrenza dal 1937, una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile percepita dal medesimo impiegato; la corresponsione di tale mensilità deve avvenire la vigilia di Natale o l'ultimo giorno dell'anno.

Il Contratto è stato approvato dal R. Governo della Libia con D. G. del 23 dicembre 1937 anno XVI, n. 27195.

ATTIVITÀ DELLE UNIONI PROVINCIALI

Nomina dei membri dei Direttori Coloniali e dei delegati all'assemblea dell'Associazione. - In esecuzione delle disposizioni del Presidente dell'Associazione sono stati convocati in assemblea presso le Unioni Provinciali i componenti delle Comunità Artigiane, per provvedere alla elezione dei membri dei Direttori delle Arti Coloniali e dei soci delegati a prender parte alla assemblea dell'Associazione.

I nominativi eletti e risultanti dai verbali delle Assemblee, dopo aver ottenuto l'approvazione del Segretario Federale del P. N. F. sono stati trasmessi all'Associazione per la ratifica.

Nomina dei Capi Comunità. - Per l'applicazione degli Statuti dell'Associazione e delle Arti Coloniali, le Unioni Provinciali hanno provveduto a designare ai Capi delle Arti Coloniali i nominativi degli artigiani proposti a rivestire la carica di Capo Comunità Provinciale. Tali dirigenti avevano avuto l'approvazione della competente Segreteria Federale.

ATTIVITÀ DELLE ARTI COLONIALI

Arte del legno. - Nomina del Direttore. - Il Direttore dell'Arte è risultato così composto: Capo dell'Arte, dott. Rodrigo Gianni; Membri del Direttorio: Balboni Medardo; La Ferla

Salvatore; Todoro Emanuele; Arrigo Egidio; Lombardo Santo.

Assegnazione credito e lavoro. - La Comunità Provinciale del Legno di Tripoli ha beneficiato della speciale forma di credito concordata con il Banco di Napoli per l'assunzione dei lavori di arredamento.

Sono state anche esaminate dal Direttorio numerose domande per impianti di aziende del legno, alle quali è stato concesso parere favorevole date le condizioni di sviluppo della categoria, purché sia accertata la capacità tecnica e finanziaria del gestore dell'azienda.

ARTE COLONIALE DEL FERRO E DEI METALLI

Nomina del Direttorio. - Il Direttorio dell'Arte è risultato così composto: Capo dell'Arte, Malagoli Ing. Gianni; Membri del Direttorio: Cagnasso Paolo; Cusumano Tommaso; La Vetere Alfredo; Romeo Francesco; Spampinato Filippo.

Vita delle Aziende e materie prime. - In considerazione della scarsità di lavoro e della esuberanza delle aziende del ferro, il Direttorio della Comunità ha espresso parere contrario alle domande avanzate per nuovi impianti di aziende di fabbro.

Mentre sono stati espressi pareri favorevoli per l'impianto di aziende specializzate nelle riparazioni elettromeccaniche, di radiatori di automobili, di saldature.

Inoltre sono stati esaminati problemi inerenti alla materia prima e allo sfruttamento dei rottami di ferro che trovansi nella piazza

ARTE COLONIALE DEI SARTI E DELL'ABBIGLIAMENTO

Nomina del Direttorio. - Il Direttorio dell'Arte è risultato così composto: Capo dell'Arte, Bardicchia rag. Umberto; Membri del Direttorio: Asta Gaetano; Benci Riccardo; Crisanti Pasquale; Spitalieri Michele; Ventura Ettore.

Nuovi impianti di aziende. - Il Direttorio della Comunità Provinciale di Tripoli si è riunito per l'esame dei vari problemi concernenti la categoria; ha esaminato numerose domande di impianto di nuove sartorie, le quali hanno avuto parere contrario poiché le aziende esistenti sono esuberanti in confronto alle esigenze della popolazione.

Sono state autorizzate dalla R. Prefettura dietro parere favorevole, tre scuole di taglio femminile; una azienda per la fabbricazione di berretti e una per la fabbricazione di taglie sono stati autorizzati con Decreti Governatoriali.

ARTE COLONIALE DEI PARRUCCHIERI BARBIERI E AFFINI

Nomina del Direttorio. - Il Direttorio dell'Arte è risultato così composto: Capo dell'Arte, Bellasai Nunzio - Membri del Direttorio:

Giurlanda Giovanni; Rossigno Romeo; Salvatore Giovanni; Scianna Giacomo; Tannoia Antonio.

Problemi vari. - Essendo stata chiamata a circolare con la quale una sala di parrucchiere di albergo oniriva alla clientela esterna i suoi servizi, trasformando quindi l'albergo in un esercizio aperto al pubblico di Tripoli, in un contrasto con le disposizioni date dal Municipio, per l'intervento della Comunità, è stata richiamata l'attenzione della direzione dell'albergo sulla necessità che venga osservata la norma per la quale le sale da parrucchiere non può essere adibita che ad uso della clientela dell'albergo.

È stata nominata la Commissione per la classificazione di categoria delle aziende artigiane dei parrucchieri, barbieri ed affini della Comunità Provinciale di Tripoli, e chiamata a tutte le aziende una scema richiedendo a quale categoria intendono essere classificate in relazione alla loro ubicazione e clientela.

Si è provveduto altresì ad esaminare le tariffe per le prestazioni e servizi dei parrucchieri barbieri ed affini, e lo schema di Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle aziende artigiane di parrucchieri barbieri ed affini.

ARTE COLONIALE DEI TRASPORTI

Nomina del Direttorio. - Il Direttorio dell'Arte è risultato così composto: Capo dell'Arte, Monteleone avv. Rodolfo - Membri del Direttorio: Bancheri Giuseppe; Giorgini Armando; Rapisarda Antonio; Reialdi Alfredo.

Disciplina per il passaggio di licenze. - Date le numerose domande di passaggio di licenza degli esercenti autovetture pubbliche, è stata richiamata l'attenzione del Municipio sui criteri seguiti dalla Comunità dei Trasporti per concedere o meno la sostituzione di intestatario di licenza. La Comunità dei Trasporti, infatti, avendo preso in esame la situazione degli autisti padroni di autovetture pubbliche ed avendo constatato lo stato di disagio in cui versano, ai fini di evitare danni e squilibri nella categoria e di impedire forme speculative con la vendita delle macchine in servizio pubblico, da tempo era venuta nella determinazione di favorire gli artigiani autisti che intendevano cessare dalla loro attività concedendo loro il passaggio di licenza; mentre nei casi in cui risultava che tale domanda era avanzata con carattere speculativo di vendita, confidando l'intestatario di avere una nuova licenza, la Comunità ha espresso parere contrario, anche perché dato l'esiguo numero delle licenze rimanenti, è necessario che siano concesse con riservatezza e cautela a chi per capacità tecnica e finanziaria può esercitare tale attività.

ARTE COLONIALE DEI MESTIERI VARI

Nomina del Direttorio. - Il Direttorio dell'Arte è risultato così composto: Capo dell'Arte, Garozzo Rosario - Membri del Direttorio: Baralla Carlo; Celabrese Girolamo; Carbone Giovanni; Rosa Giorgio.

Funzionamento dell'Unione Provinciale di Misurata. - In considerazione dello sviluppo che ha assunto la provincia di Misurata l'Associazione è divenuta nella determinazione, con il consenso delle Autorità di Governo e locali, di ricostituire la Unione Provinciale degli Industriali di Misurata che era stata precedentemente fusa con quella di Tripoli.

A dirigere tale ufficio è stato nominato Presidente il geom. Tullio De Paulis il quale ha avuto le consegne dell'ufficio dal Delegato, ed ha iniziato il lavoro.

Delegazione di Garlan. - Al signor Lanza Paolo è stato affidato l'incarico di Delegato dell'Unione Provinciale degli Industriali di Tripoli per la zona di Garlan.

Fabbisogno di ferro per il 1938. - Per l'invito del R. Governo della Libia, l'Associazione ha compiuto, sulla base dei consuntivi di consumo degli anni precedenti e di questo in corso, gli accertamenti per il fabbisogno di ferro fuso e sagomato per la Libia per l'anno 1938 anno XVI-XVII, segnalando al Governo i dati per le opportune disposizioni circa gli approvvigionamenti.

Estensione alla Libia del R. D. sulla revisione prezzi contrattuali. - Al R. Governo della Libia è stato fatto presente nell'interesse degli Industriali, l'opportunità di estendere alla Libia il R. D. 6 agosto 1937-XV, n. 1896, sulla Revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni dello Stato, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 273, del 25 novembre 1937.

Richiesta di provvedimenti a favore della pesca delle spugne in Libia. - Sono stati raccolti allo scopo di poter interessare gli Organi di Governo competenti sulle seguenti questioni riguardanti la pesca delle spugne:

a) divieto di pesca delle piccole spugne da 10 a 12 centimetri con controllo allo sgomamento in modo da potere accertare che tale divieto è stato osservato;

b) divieto delle zone di pesca per i territori di Tripoli-Misurata e Bengasi-Derna;

c) sorveglianza accurata dei banchi di Feroi in modo che la raccolta di quelle spugne venga fatta da chi è debitamente autorizzato;

d) disbrigo delle pratiche relative ai permessi di pesca.

Concorsi alle aste per forniture ed Enti dello Stato. - Il R. Governo della Libia ha riconosciuto giusto quanto prospettato dall'Associazione circa la partecipazione alle gare di tutti gli industriali della Libia ed ha disposto che sia stabilito fra Tripoli e Bengasi la reciprocità delle gare, cioè che ad esse possono concorrere tutti gli industriali senza divisione territoriali sia a Tripoli che a Bengasi; ciò naturalmente per forniture importanti; per le gare e licitazioni per lavori di importi limitati sarà provveduto nelle sedi del lavoro.

In tal senso il Governo ha dato disposizioni alle Prefetture, alle Direzioni di Governo, all'Ufficio delle Opere Pubbliche, al Comando R. C. T. C. della Libia - Stato Maggiore, al Comando Aeronautica della Libia ed al Comando Superiore di Marina.

Intervento in causa per controversie di lavoro. - L'Associazione, a mezzo di un suo legale rappresentante, si è costituita in giudizio nella causa per una vertenza di lavoro tra un industriale ed un ex dipendente di questi: la questione si è risolta bonariamente in sede di conciliazione.

Rappresentanti dell'Industria in Enti e organi della Colonia. - a) A rappresentare l'Unione degli Industriali di Tripoli nella Commissione Principale per l'esame degli elenchi dei contribuenti sindacali è stato designato il Presidente della Unione stessa, comm. avv. Mario Cartechini.

b) Il cav. Venzi Dante, presidente del Sindacato Coloniale Fascista dei Costruttori Edili imprenditori di opere ed industriali affini, ha partecipato all'assemblea della Cooperazione Coloniale quale rappresentante della Associazione.

c) Il cav. Goffredo Acinolfi, con decreto governativo in data 17 novembre 1937-XVI, n. 22075, è stato chiamato a far parte della Commissione per l'esame delle richieste d'autorizzazione per l'impianto di depositi e distributori automatici di olii minerali in rappresentanza della Unione degli industriali di Derna.

ATTIVITA' DEI SINDACATI COLONIALI ADERENTI

SINDACATO COLONIALE FASCISTA DEI COSTRUTTORI EDILI, IMPRENDITORI DI OPERE ED INDUSTRIALI AFFINI

Nomine Dirigenti. - a) I fascisti Antonio Ciocci, Tullio De Paulis, Giuseppe De Pasquale, Giuseppe Genaro e Antonio Pelicani sono stati eletti membri del Direttorio del Sindacato Provinciale di Tripoli.

b) Il fascista Alfredo Cappellini è stato nominato Presidente del Sindacato Provinciale Fascista dei costruttori edili, imprenditori di opere ed affini di Bengasi.

Assegnazioni di lavori. - Sono stati interessati Enti circa l'affidamento di lavori a Ditte che non risultano iscritte né ai Sindacati Provinciali dell'Economia Corporativa né ai Sindacati dell'Economia Corporativa né ai Sindacati del Lavoro, richiamando al riguardo le disposizioni del R. D. 21 agosto 1936 e la circolare n. 7833 di S. E. il Governatore Generale della Libia.

SINDACATO COLONIALE FASCISTA DEGLI ESERCENTI INDUSTRIE ALIMENTARI ED AGRICOLE VARIE

Nomine Dirigenti. - I fascisti Enrico Pasquale, Ettore Pugliese e Pietro Rotolo sono stati eletti membri del Direttorio del Sindacato Provinciale di Tripoli.

Industria Molitoria. - Allo scopo di poter accrescere la capacità produttiva dell'industria molitoria in Libia, il Sindacato d'Intesa con l'Associazione, ha compiute le indagini opportune presso i vari municipi e residenze della Libia, dagli elementi raccolti dopo il necessario esame, verrà fatta una relazione agli organi di Governo per gli atti di sua competenza.

Grassi Domenico - Membri del Direttorio: Avello Orazio; Carlucci Giuseppe; Ferace Vittorio; Sedili Innocenti Guido; Trotta cav. prof. Cammine.

Problemi delle categorie. - La Comunità dei Mestieri Vari di Tripoli si è adunata per questioni riguardanti le categorie, l'esame delle domande di impianti di aziende e la partecipazione alla XII Fiera di Tripoli.

Sono stati espressi pareri favorevoli per nuovi impianti di aziende artigiane per la molitura di cereali, per la fabbricazione di bilance, pesi e misure.

La categoria dei maniscalchi si è adunata per l'esame e l'adozione delle tariffe e del riposo settimanale.

ARTE COLONIALE DEGLI INSTALLATORI D'IMPIANTI

Nomina del Direttorio. - Il Direttorio dell'Arte è risultato così composto: Capo dell'Arte, Belli Filippo - Membri del Direttorio: Bruni Emilio; Campione Leonardo; Di Stefano Rosario; Moretti Federico; Trifiro Giovanni.

ARTE COLONIALE DEL CUOIO DELLA CALZATURA

Nomina del Direttorio. - Il Direttorio dell'Arte è risultato così composto: Capo dell'Arte, Vittorio rag. Arturo - Membri del Direttorio: Chiappara Antonio; Comi Carlo; Macca Gaetano; Placànica Carmelo; Ruvolo Andrea.

ARTE COLONIALE DEGLI ORAFI ARGENTIERI E OROLOGIAI

Nomina del Direttorio. - Il Direttorio dell'Arte è risultato così composto: Capo dell'Arte, Luca cav. uff. prof. Remo - Membri del Direttorio: Angelini Guido; Bonaccorso Salvatore; Iannuzzi Angelo; Mancini Arturo; Montineri Giuseppe.

ARTE COLONIALE DEI CERAMISTI DECORATORI ED AFFINI

Nomina del Direttorio. - Il Direttorio dell'Arte è risultato così composto: Capo dell'Arte, Melis cav. Melchiorre; Membri del Direttorio: Baldo Cesare; Cornelli Edgardo; De Gennis Nereo; Giaconia Cosimo; Romano Carmelo.

ARTE COLONIALE DEI FOTOGRAFI GRAFICI E AFFINI

Nomina del Direttorio. - Il Direttorio dell'Arte è risultato così composto: Capo dell'Arte, Muzi cav. Filippo - Membri del Direttorio: Barbiera Ignazio; Cosci Antonio; Dinami Vittorio; Lo Bianco Eugenio; Mura Mario.

ARTE COLONIALE DEL MARMO E DELLA PIETRA

Nomina del Direttorio. - Il Direttorio dell'Arte è risultato così composto: Capo dell'Arte, Garozzo Rosario - Membri del Direttorio: Baralla Carlo; Celabrese Girolamo; Carbone Giovanni; Rosa Giorgio.

le può recare importanti contributi con la massima utilizzazione delle scarse materie prime esistenti e la creazione di nuove, con la estensione delle attività autonome e delle medie e piccole aziende, infine con la organizzazione e diffusione di sistemi di lavoro più razionali e lo sviluppo di ogni attività produttiva e di servizi. Il lavoro che dal Governo si intrada in tutte le categorie può dare, attraverso nuove iniziative e perfezionamenti della produzione e dell'organizzazione economica e dei servizi, una limitata ma sicura indipendenza alla struttura sociale della Libia.

Poiché tale opera deve essere affiancata dagli organismi corporativi e sindacali, l'Associazione deve farsi iniziatrice di un movimento intensivo per dare alla Libia il massimo di au-

tarchia nel suo settore in collegamento con gli altri. Tutti gli industriali debbono essere in linea in questa azione, studiando e prospettando la possibilità di sviluppo e di incremento delle loro aziende. Ciascuno può offrire elementi utili alla formazione di piani concreti per la valorizzazione e indipendenza dell'industria in Libia.

Tutti gli industriali sono stati invitati a riflettere sulla necessità imperiosa di applicare tutte le loro capacità allo sforzo autarchico programmato; di raccogliere gli elementi e deduzioni con chiarezza e prospettarli in maniera precisa e breve che saranno elaborati e presentati ai Consigli Industriali dell'Economia Corporativa per le deliberazioni di loro competenza e l'invio al Governo della Colonia e al Comitato Coloniale Intersindacale per i provvedimenti opportuni.

Visite alle Unioni Provinciali e Insediamento Dirigenti. - Per incarico del Presidente dell'Associazione, il Direttore ha effettuato ispezioni presso le Unioni provinciali periferiche. A Bengasi alla presenza del Segretario Federale con la partecipazione dei Presidenti e Direttori Provinciali dei Sindacati, ha presieduto il cambio della Guardia alla Presidenza dell'Unione Provinciale, impartendo direttive sull'azione da svolgere per il conseguimento dei fini assegnati alle Unioni Provinciali libiche nel settore industriale e complacendosi per l'opera svolta; a Derna, ove hanno avuto luogo varie riunioni dei dirigenti sindacali della industria alla presenza del Segretario Federale è stata esaminata la situazione in quella provincia, invitando tutti a cooperare con l'organizzazione sindacale per il raggiungimento del massimo di autonomia in tutti i settori della produzione e della trasformazione delle materie con lo sfruttamento di ogni energia e il perfezionamento di ogni attività.

Nomina del Presidente della Sezione Industriale del Consiglio Coloniale dell'Economia Corporativa di Tripoli e Misurata. - Il Presidente dell'Associazione ing. Luciano Lanino, con Decreto del Ministro per l'Africa Italiana in data 7 ottobre 1937-XV, è stato nominato Presidente per la sezione dell'Industria del Consiglio Coloniale dell'Economia Corporativa di Tripoli.

Per effetto di tale nomina, il Presidente dell'Associazione fa parte del Comitato di Presidenza del Consiglio stesso.

Nomina Presidente dell'Unione Provinciale Fascista degli Industriali di Bengasi. - Avendo il cav. Giulio Ondelli rassegnate le dimissioni dalla carica di Presidente dell'Unione Provinciale Fascista degli Industriali di Bengasi, dovendo spesso assentarsi dalla Libia per la sua attività industriale, è stato in sua vece nominato l'ing. Aldo Camisa. La nomina è stata approvata dal Governo della Libia con nota n. 27008 del 17 dicembre 1937-XVI.

Al cav. Ondelli il Presidente dell'Associazione ha espresso il suo vivo ringraziamento per l'opera svolta.

Funzionamento dell'Unione Provinciale di Misurata. - In considerazione dello sviluppo che ha assunto la provincia di Misurata l'Associazione è divenuta nella determinazione, con il consenso delle Autorità di Governo e locali, di ricostituire la Unione Provinciale degli Industriali di Misurata che era stata precedentemente fusa con quella di Tripoli.

A dirigere tale ufficio è stato nominato Presidente il geom. Tullio De Paulis il quale ha avuto le consegne dell'ufficio dal Delegato, ed ha iniziato il lavoro.

Delegazione di Garlan. - Al signor Lanza Paolo è stato affidato l'incarico di Delegato dell'Unione Provinciale degli Industriali di Tripoli per la zona di Garlan.

Fabbisogno di ferro per il 1938. - Per l'invito del R. Governo della Libia, l'Associazione ha compiuto, sulla base dei consuntivi di consumo degli anni precedenti e di questo in corso, gli accertamenti per il fabbisogno di ferro fuso e sagomato per la Libia per l'anno 1938 anno XVI-XVII, segnalando al Governo i dati per le opportune disposizioni circa gli approvvigionamenti.

Estensione alla Libia del R. D. sulla revisione prezzi contrattuali. - Al R. Governo della Libia è stato fatto presente nell'interesse degli Industriali, l'opportunità di estendere alla Libia il R. D. 6 agosto 1937-XV, n. 1896, sulla Revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni dello Stato, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 273, del 25 novembre 1937.

Richiesta di provvedimenti a favore della pesca delle spugne in Libia. - Sono stati raccolti allo scopo di poter interessare gli Organi di Governo competenti sulle seguenti questioni riguardanti la pesca delle spugne:

a) divieto di pesca delle piccole spugne da 10 a 12 centimetri con controllo allo sgomamento in modo da potere accertare che tale divieto è stato osservato;

b) divieto delle zone di pesca per i territori di Tripoli-Misurata e Bengasi-Derna;

c) sorveglianza accurata dei banchi di Feroi in modo che la raccolta di quelle spugne venga fatta da chi è debitamente autorizzato;

d) disbrigo delle pratiche relative ai permessi di pesca.

Concorsi alle aste per forniture ed Enti dello Stato. - Il R. Governo della Libia ha riconosciuto giusto quanto prospettato dall'Associazione circa la partecipazione alle gare di tutti gli industriali della Libia ed ha disposto che sia stabilito fra Tripoli e Bengasi la reciprocità delle gare, cioè che ad esse possono concorrere tutti gli industriali senza divisione territoriali sia a Tripoli che a Bengasi; ciò naturalmente per forniture importanti; per le gare e licitazioni per lavori di importi limitati sarà provveduto nelle sedi del lavoro.

In tal senso il Governo ha dato disposizioni alle Prefetture, alle Direzioni di Governo, all'Ufficio delle Opere Pubbliche, al Comando R. C. T. C. della Libia - Stato Maggiore, al Comando Aeronautica della Libia ed al Comando Superiore di Marina.

Intervento in causa per controversie di lavoro. - L'Associazione, a mezzo di un suo legale rappresentante, si è costituita in giudizio nella causa per una vertenza di lavoro tra un industriale ed un ex dipendente di questi: la questione si è risolta bonariamente in sede di conciliazione.

Rappresentanti dell'Industria in Enti e organi della Colonia. - a) A rappresentare l'Unione degli Industriali di Tripoli nella Commissione Principale per l'esame degli elenchi dei contribuenti sindacali è stato designato il Presidente della Unione stessa, comm. avv. Mario Cartechini.

b) Il cav. Venzi Dante, presidente del Sindacato Coloniale Fascista dei Costruttori Edili imprenditori di opere ed industriali affini, ha partecipato all'assemblea della Cooperazione Coloniale quale rappresentante della Associazione.

c) Il cav. Goffredo Acinolfi, con decreto governativo in data 17 novembre 1937-XVI, n. 22075, è stato chiamato a far parte della Commissione per l'esame delle richieste d'autorizzazione per l'impianto di depositi e distributori automatici di olii minerali in rappresentanza della Unione degli industriali di Derna.

SINDACATO COLONIALE FASCISTA DEGLI INDUSTRIALI DEI VINI, LIQUORI, ACQUE GASSATE, BIRRA E FREDDO

Nomine Dirigenti. - I fascisti Carlo Curti, Paolini Giovanni e Filippo Saracco, sono stati eletti membri del Direttorio del Sindacato Provinciale di Tripoli.

SINDACATO COLONIALE FASCISTA DEGLI INDUSTRIALI MECCANICI E METALLURGICI

Nomine Dirigenti. - a) I fascisti Giovanni Cartia, Rosolino Graziani, Paolo Lanza, Giovanni Piccini e Salvatore Rusciano, sono stati eletti membri del Direttorio del Sindacato Provinciale di Tripoli.

b) Il fascista Arnaldo Bellone è stato nominato Commissario del Sindacato Provinciale degli Industriali meccanici e metallurgici di Bengasi.

Utilizzazione rottami di ghisa. - Favorendo l'iniziativa delle varie fonderie di ghisa esistenti, il Sindacato ha in studio la questione relativa all'esportazione dalla Libia dei rottami di ghisa, allo scopo di poter accertare i quantitativi esportati provocando i provvedimenti atti ad impedire l'esodo di ghisa dalla Libia che può invece essere fusa sul posto, contribuendo all'azione autarchica della Colonia che svolgono le altre attività industriali per l'indipendenza economica della Colonia.

SINDACATO COLONIALE FASCISTA DEGLI INDUSTRIALI DEL LEGNO

Nomine Dirigenti. - a) I fascisti Ferdinando Calenda, Giorgio Guastella, Francesco Maloini, Renato Molinari e Angelo Nobile, sono stati eletti membri del Direttorio del Sindacato Provinciale di Tripoli.

b) Il fascista Angelo Catalanotto è stato nominato Presidente del Sindacato degli Industriali del Legno di Bengasi.

Segnalazioni di Ditte per assegnazione di lavori. - Sono state segnalate le Ditte industriali, iscritte regolarmente al Sindacato, a vari enti della Libia Occidentale per assegnazione di lavori di mobili.

Assegnazione dei lavori. - Per interessamento del Sindacato sono stati assegnati agli industriali iscritti importanti e rilevanti lotti di lavori di mobili e falegnameria da Enti pubblici e da privati.

SINDACATO COLONIALE FASCISTA DEGLI ESERCENTI IMPRESE DI TRASPORTI TERRESTRI, MARITTIMI ED AEREI

Nomine Dirigenti. - I fascisti Giovanni Gabriele, Ferdinando Tosi e Giacomo Vancini sono stati eletti membri del Direttorio del Sindacato Provinciale di Tripoli.

SINDACATO COLONIALE FASCISTA DEGLI ESERCENTI INDUSTRIE VARIE

Nomine Dirigenti. - Il fascista Gino Lo Bianco è stato nominato presidente del Sindacato Provinciale degli esercenti industrie varie di Bengasi.

Attività Contrattuale. - Presso il Sindacato è in corso di studio lo schema di contratto di lavoro per i dipendenti dei teatri, cinematografici e varietà della Libia e quello per gli addetti alle tintorie e lavanderie.

SINDACATO COLONIALE FASCISTA DEI DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

Attività Contrattuale. - Il Sindacato ha stipulato con l'Associazione Industriale il contratto collettivo di lavoro per la corresponsione della tredicesima mensilità ai dirigenti delle aziende industriali.

SINDACATO COLONIALE FASCISTA DEI PROPRIETARI DI FABBRICATI

Nomine Dirigenti. - a) Il fascista Giuseppe Lavaggi è stato nominato Presidente del Sindacato Provinciale Fascista dei proprietari di fabbricati di Tripoli.

b) Il fascista Stefano Fugardi è stato nominato Presidente del Sindacato Provinciale Fascista dei proprietari di fabbricati di Bengasi.

Legge sul condominio. - È stato interessato il R. Governo della Colonia in merito alla estensione alla Libia delle disposizioni che disciplinano nel Regno i rapporti di condominio sulle case modificate tenendo presente le proposte a suo tempo al R. Governo dal Sindacato.

Attività svolta dall'Associazione Fascista degli Industriali della Libia nel trimestre ottobre-dicembre 1937-XVI

(Relazione del Presidente ing. Luciano Lanino)

- a) Riunioni di Sindacati Provinciali . . . N. 19
- b) Riunioni di Direttori di Sindacati Provinciali . . . » 4
- c) Contratti collettivi di lavoro stipulati . . . » 2
1. Contratto Collettivo per la corresponsione della tredicesima mensilità agli impiegati dell'industria e dell'artigianato della Libia; » 2
2. Contratto Collettivo per la corresponsione della tredicesima mensilità ai dirigenti di aziende industriali in Libia.
- d) Pratiche svolte per assistenza agli associati: » 29
1. Memoriali presentati al Governo ed Uffici Pubblici . . . » 29

2. Vertenze di lavoro: » 54
- iscritte . . . » 54
- composte . . . » 30
3. Questioni Sindacali . . . » 375
4. Previdenza Sociale ed infortuni . . . » 71
5. Cassa Mutua Malattia . . . » 323

PROBLEMI DI CARATTERE GENERALE

Azione autarchica in Libia. - Nell'intento di assecondare l'azione autarchica, intrapresa dal Governo per rendere la Libia economicamente indipendente, l'Associazione ha rivolto un appello a tutti gli industriali perché partecipino a questa battaglia necessaria, anche se le difficoltà sono in colonia maggiori che nella Madrepatria e i risultati non potranno essere in un primo tempo imponenti. Il settore industria-